

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11 - Salerno
tel/fax 089790556 - cell. 3287451985

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.



Nell'interesse di:		c.f.	Regione concorso		class. conc.
1.	Achilli	Marta	CHLMRT81P44D542M	Marche	AAAA
2.	ADDANTE	DANILO	DDNDNL84T30F152Q	PUGLIA	A050
3.	Affinito	Valentina	Ffivnt82m70g793c	Basilicata	A22
4.	ALEMANNO	SERENA	LMNSRN92B48I119V	PUGLIA	A050
5.	Alfieri	Alessandro	LFRLSN95H22C927P	Sicilia	B016
6.	ALTOMARE	CORRADO NICOLO'	LTMCRD84L05F284R	PUGLIA	A042
7.	AMBROSINO	ANTONIETTA	MBRNNT71M62Z112B	PUGLIA	AAAA-ADAA
8.	AMENTA	EVELINA	MNTVLN72D44F107O	SICILIA	ADAA
9.	Amoruso	Maria Pia	MRSMRP01S48A662P	Puglia	B016
10.	ANNESE	ANGELA	NNSNGL77H41A893I	PUGLIA	INFANZIA
11.	ANTONUCCI	ANNA PAOLA	NTNNPL74R42L711X	PUGLIA	ADEE
12.	ARGUCCI	SHASHI	RGCSSH80C27Z222G	MARCHE	B11
13.	ATLANTE	ANTONELLA	TLNNNL81R64L049N	Toscana	ADMM
14.	BADINO	MADDALENA	BDNMDL71B51I480Y	LIGURIA	A060
15.	BALESTRA	SARA	BLSSRA80D51E290V	GENOVA	PRIMARIA
16.	BALSAMO	ANGELA	BLSNGL78E69G793G	CAMPANIA	A022
17.	Bandini	Elisa	BNDLSE80E48G337B	Emilia Romagna	EEEE
18.	BARBANGELO	PAOLO	BRBPLA68L31A285O	PUGLIA	EEEE
19.	Barile	Caterina	BRLCRN60T54A662J	Puglia	Primaria
20.	BARLETTA	FEDERICO	BRLFRC93D06L049P	PUGLIA	A48-A49
21.	BARULI	MASSIMO	BRLMSM69A21F492I	ABRUZZO	B017
22.	BASTIA	SILVIA	BSTSLV74D63A944U	EMILIA-ROMAGNA	A026
23.	Battaglia	Mario	BTTMRA74B21E897V	Sicilia	A022
24.	Bellasio	Margherita	BLLMGH84M42L750D	Liguria	B022
25.	BELLI	FEDERICO	BLLFRC70E02E625R	TOSCANA	A022
26.	BELLONE	MARTINA	BLLMTN93L55E290P	LIGURIA	A060
27.	BENEDETTI	GIOIA	BNDGIO88H57G713A	TOSCANA	A022
28.	BENIGNI	BEATRICE	BNGBRC91L69A462I	MARCHE	EEEE
29.	BERGO	LAURA	BRGLRA82L65H620Q	VENETO FRIULI	AAAA
30.	BERINI	ANNA MARIA	BRNNMR82T42E098G	FRIULI	EEEE
31.	BERTOLINI	TIZIANA	BRTTZN73L71D390H	PUGLIA	AAAA
32.	BERTONE	GABRIELLA	BRTGRL67T70I480W	LOMBARDIA	A012
33.	BIANCO	MARIA CONCETTA	BNCMCN83M56F027D	Puglia	A050
34.	BINETTI	MARIA SILVIA	BNTMSL96D43F284E	PUGLIA	A050
35.	BINI	CHIARA	BNICHR96D61G713J	TOSCANA	EEEE
36.	BIZIMANA	CARINE	BZMCRN75E43Z305X	CAMPANIA	BA02
37.	BOARETTO	ANNA	BRTNNA82C66H620G	VENETO	AAAA
38.	Bocale	Lucrezia	BCLLRZ94T46H985B	Puglia	ADMM
39.	BOLLEDI	MARINA	BLLMRN72H43B910P	EMILIA ROMAGNA	A026
40.	Bonifacio	Desirée	BNFDSR88A63G273U	sicilia	adaa
41.	BROCCOLETTI	BEATRICE	BRCBRC72H64G478V	TOSCANA	ADAA
42.	BROSIO	ERIKA	BRSRKE94M60L452C	LOMBARDIA	EEEE

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

43. Brunozzi	Valentina	BRNVNT80P60A462Q	Marche	AAAA
44. BUCCI	ALESSANDRA	BCCLSN72E45G535T	EMILIA ROMAGNA	EEEE
45. Caiati	Sandro	CTASDR60P18H501V	Lazio	A026
46. CAMMISULI	JENNIFER	CMMJNF83H60I754Y	Sicilia	ADAA
47. CANOSA	DOMENICO	CNSDNC92T21F052G	PIEMONTE	B020
48. CARBONE	GIOVANNA	CRBGNN76S41C514V	PUGLIA	ADEE, EEEE
49. CARDEA	ROSA	CRDRS076M59L049U	PUGLIA	EEEE
50. Caringella	Marika	CRNMRK92T51A662K	Puglia	A022
51. CARLI	CHIARA	CRLCHR85R43G478Q	TOSCANA	AA24
52. CARNEVALE	FELICE	CRNFLC67T05L049J	PUGLIA	A026
53. CARNEVALE	MICHELINA	CRNMHL73D51Z133T	CALABRIA	AAAA
54. CAROFIGLIO	GABRIELE	CRFGRL89B18A662E	PUGLIA	A028 A050
55. CARONE	FEDERICA	CRNFRC77B44D969P	PUGLIA	AAAA - EEEE
56. CARROZZA	ANNA	CRRNNA96S49L113Q	LOMBARDIA	EEEE
57. CASALETTO	PINO	CSLPNI89L25I046P	BASILICATA	ADSS
58. CASANO	FILIPPO	CSNFPP89P08D423H	LOMBARDIA	B011
59. CASIELLO	MASSIMO	CSLMSM79T01A662Z	BASILICATA	B016
60. CASIELLO	ROSALBA	CSLRLB82H52A225N	PUGLIA	A012, A022
61. CASONI	BEATRICE	CSNBRC73L43A944T	MARCHE	A049
62. Cassettari	Emanuela	CSSMNL85H61E715E	Toscana	EEEE
63. CATTANEO	LUCA	CTTLCU86T07I480A	LIGURIA	A022
64. Ceglie	EMILIA	CGLMLE90A52F052F	PUGLIA	A026
65. CEPRANI	SHEILA	CPRSHL79M55H501A	PUGLIA	ADMM
66. CESAREO	LETIZIA	CSRLTZ78S61L049F	Puglia	EEEE
67. CHIANESE	GIANLUIGI	CHNGLG72L25D789F	EMILIA ROMAGNA	A010
68. CHIARAMONTE	FRANCESCA	CHRFNC77M53D122H	SICILIA	ADAA
69. CIACCO	VALENTINA	CCCVNT86B54H919F	CALABRIA	B016
70. CIANCI	EMILIA	CNCMLE76E68C514V	PUGLIA	EEEE
71. Ciotti	Emanuela	CTTMNL74R65D810X	Lazio	Infanzia
72. CIPOLLA	MARTINA PIA	CPLMTN98L58F052G	BASILICATA	A022
73. CITO	GIOVANNA	CTIGNN72D58H096I	PUGLIA	A022
74. CIUFFREDA	TERESA	CCFFTR83P46H926B	PUGLIA	EEEE--AAAA
75. COLECCHIA	IDA	CLCDIA73A45F839Z	LIGURIA	EEEE
76. CONFUORTI	FILOMENA	CNFFNM72C62F052O	BASILICATA	AAAA
77. CONO GENOVA	GIULIA	CNGGLI96P65G713B	TOSCANA	EEEE
78. CONTE	STEFANO	CNTSFN86S15L418L	PUGLIA	A050
79. CONTI	SONIA	CNTSNO79E71A783C	CAMPANIA	ADSS
80. Cosentino	Sabrina	CSNSRN80H64Z133M	Puglia	A047
81. COSENTINO	GIOVANNA	CSNGNN82T69L418C	PUGLIA	A031
82. COSTA	ERIKA	CSTRKE79T61E648S	EMILIA ROMAGNA	AAAA
83. COSTELLA	RACHELE	CSTRHL70T45D969Z	LIGURIA	A046
84. COVIELLO	MARIANNA	CVLMNN95M53A893K	Bari	A012
85. CRESTI	ALESSANDRA	CRSLSN71A56A468N	LIGURIA	A60
86. CRISPOLTONI	EMANUELA	CRSMNL72E55C745D	LOMBARDIA	EEEE
87. CUOMO	GIOVANNI	CMUGNN93T31A717S	EMILIA ROMAGNA	A026
88. CURATOLO	LUCIA	CRTLUC81R61Z112H	Puglia	ADEE
89. Cursio	Piera	CRSPRI85S51H985Z	Puglia	A050
90. CUTRINO	ALESSIA	CTRLSS83H48B506I	PUGLIA	ADEE - EEEE
91. DAGNELLO	RAFFAELLA	DGNRFL82E61L328T	PUGLIA	A050
92. D'AGNONE	ANGELA	DGNNGL82E52F205F	MOLISE	ADAA
93. D'Agrosa	Guendalina	DGRGDL79L66G942C	Molise	adss

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

94. D'AMBROSIO	CLAUDIO	DMBCLD71B09C136J	PUGLIA	A048
95. DAMIANO	FAUSTINA	DMNFTN76B42G942J	BASILICATA	AAAA
96. D'ANGELO	GIOVANNI	DNGGNN70C09F839J	MOLISE	ADSS
97. DE AMICIS	LAURA	DMCLRA87E65A515U	LAZIO	A026
98. DE CARLO	CATERINA	DCRCRN94S63D862T	PUGLIA	A022
99. DE FEUDIS	VIVIANA	DFDVVN98R62L328U	PUGLIA	EEEE
100.DE MAIO	LUCIA	DMELCU81T47G568H	CAMPANIA	A022
101.DE MARTINO	GABRIELLA	DMRGRL67L52G942U	PUGLIA	ADAA
102.De Vito	Greta	DVTGRT99S69D862V	Puglia	B016
103.DEL CASTELLO	SANDRA	DLCSDR82A48E335H	MOLISE	EEEE
104.DELIZIA	CATERINA	DLZCRN71E44A225U	PUGLIA	00EE
105.DELVINO	DANIA	DLVDNA90C70A893Q	PUGLIA	ADMM
106.DESANTIS	VITO VITTORIO	DSNVVT82P09A662K	PUGLIA	A053 A030
107.DI BITONDO	DANIELA	DBTDNL74R52A669H	BARI	A022
108.DI CRESCENZO	VERONICA	DCRVNC81C46E243U	ABRUZZO	A022
109.DI FABIO	VALENTINA	DFBVNT92P63G482J	TOSCANA	A022
110.DI MARIA	DANIELE	DMRDNL82S20F258B	LOMBARDIA	ADSS
111.DI MAURO	ALESSANDRA	DMRLSN78A48C351W	Lombardia	ADSS
112.DI NOIA	MARCELLA	DNIMCL74A59F280E	Puglia	A12 A22
113.Di Salvo	Cristian	DSLCS75C12C034G	Molise	A022
114.DI SERIO	GIUSY	DSRGSY98P58L328O	PUGLIA	A022
115.Di TIRRO	MIRIANA	DTRMRN92P42G878X	LOMBARDIA	EEEE
116.DISABATO	NATALIA	DSBNTL83S54A662H	BASILICATA	EEEE
117.DRAICCHIO	STEFANIA	DRCSFN72T42G220Z	Basilicata	A22/A12
118.DURANTE	PASQUA	DRNPSQ88P62C136S	PUGLIA	A022
119.Frisoni	Elisa	FRSLSE89H47H294J	EMILIA ROMAGNA	A026
120.ESPOSITO	VINCENZINA	SPSVCN80C44G039Q	LOMBARDIA	EEEE
121.ESPOSITO	FLAVIANO	SPSFVN89S08A783C	LOMBARDIA	A009
122.ETTORI	CHIARA	TTRCHR97R46F704H	LOMBARDIA	EEEE
123.Fagiolari	Sara	FGLSRA92S48G478S	Umbria	A050
124.FAMIGLIETTI	TIZIANA	FMGTZN80E51C523W	LOMBARDIA	EEEE
125.Famoso	Joshua	FMSJSH90C06D600V	Liguria	A060
126.Farabi	Leonardo	FRBLRD86B06A475R	Umbria	A050
127.Farinola	Anna Maria	FRNNMR66S53F284O	Puglia	ADEE
128.FASANO	MANUELA	FSNMNL77E71E038F	PUGLIA	ADEE
129.FERRAZZI	GIOVANNA	FRRGNN69L61I804R	PIEMONTE	B023
130.Frattarelli	Silvia	FRTSLV78P61A515S	Molise, Marche	Ab24/ Ab25
131.GABRIELE	ANNA PASQUA	GBRNPS70T58H926C	PUGLIA	EEEE-AAAA
132.Galati	Pierfrancesco	GLTPFR89D02E205R	Puglia	A022
133.GANDINI	MATTIA	GNDMTT80P24D575T	EMILIA-ROMAGNA	A026
134.GAROFALO	CONCETTA	GRFCCT75H64A893E	PUGLIA	ADEE
135.Garro	Alessandra	GRRLSN73M65I754Q	Sicilia	ADAA
136.GENTILE	MADDALENA	GNTMDL74L46E213D	PUGLIA	AAAA
	NUNZIATA			
137.GIACOIA	BRUNELLA	GCIBNL89L42F052V	BASILICATA	A028
138.GIANGUALANO	FRANCA	GNGFNC74A70H926P	PUGLIA	EEEE
139.GIORDANO	MARIAGIOVANNA	GRDMGV78E51A225Q	PUGLIA	INFANZIA
140.Giovannetti	Giada	GVNGDI88B67A657I	Toscana	ADSS
141.Giovinazzo	Antonella	GVNNNL88B66E409A	Friuli Venezia Giulia	A011
142.GJEKA	VALENTINA	GJKVNT71L63Z100R	EMILIA-ROMAGNA	A026
143.GLIORI	GIANLUCA	GLRGLC82E28G491R	TOSCANA	A022

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

144.GROPALLO	UMBERTA	GRPMRT74H47D969C	LIGURIA	EEEE
145.GUALANO	MAURA	GLNMRA81D43C096B	MOLISE	EEEE
146.GUALTIERI	NAIKE	GLTNKA91B55D150Y	LOMBARDIA	EEEE
147.IANNUZZI	ANTONIO	NNZNTN77C25L418Y	PUGLIA	A042
148.IANNUZZI	LAURA	NNZLRA77T41E872W	Sicilia	ADAA
149.IANNUZZI	VINCENZA	NNZVCN81S49A091G	EMILIA ROMAGNA	AAAA
150.Inversi	Rosa	NVRRS082S46L049Z	Puglia	A012
151.IODICE	VITTORIA	DCIVTR70C57I234T	Toscana	AAAA
152.Ionta	Domenico	NTIDNC80A01D708M	Molise	ADSS
153.IORIO	MARIA	RIOMRA80E58A883D	PUGLIA	EEEE
154.Ippolito Cordiglia	Francesco Paolo	PPLFNC92T17E986W	Puglia	B017
155.ISCARO	EDUARDA	SCRDRD85E59A783X	LAZIO	A011
156.JACOMELLI	LETIZIA	JCMLTZ95E60G999I	Toscana	A012
157.LAMANNA	ILARIA	LMNLRI94A55F052T	FRIULI	A050
158.LANARO	FABIANA	LNRFBN80T69C890E	VENETO -FRIULI	INFANZIA
159.LARDO	GIUSEPPE	LRDGP03R03F052J	PUGLIA	B012
160.LAURIA	STEFANIA	LRASFN84P55E409O	BASILICATA	A-22
161.LAVEZZI	NICCOLO'	LVZNCL84C06G535Z	EMILIA ROMAGNA	B011
162.LENTINI	IVANA	LNTVNI83P56I754I	SICILIA	A042
163.LEO	ANNALUCIA	LEONLC99M47L049O	PUGLIA	A022
164.Lisanti	Raffaella	LSNRFL78H65G942Y	Basilicata	EEEE
165.LO PRESTI	LAURA	LPRLRA66H66C351P	LOMBARDIA	EEEE
166.LOIACONO	ROSANNA LUCIA	LCNRNN79L66E986T	PUGLIA	AAAA
167.LOIERO	DANIELA	LRODNL89A52C745L	PUGLIA	A050
168.LOMBARDOZZI	MARIAROBERTA	LMBMRB82L69E335M	MOLISE	ADEE
169.LORIA	ANNA	LRONNA77T70H703M	EMILIA ROMAGNA	AAAA
170.Lorusso	Francesca	LRSFNC76A52L418E	Puglia	AAAA
171.LORUSSO	MARTINA	LRSMTN92L69L113P	PUGLIA	A050
172.Lotito	Letizia	LTTLTZ81C66C514C	Puglia	ADEE
173.LUCARELLI	CARMELA	LCRCML82M53A893B	PUGLIA	AAAA
174.Madaio	Antonella	MDANNL94P61A940W	Lombardia	EEEE
175.MAESTRI	GAIA	MSTGAI98D42C573J	MARCHE	A049
176.Maioli	Tecla	MLATCL74M70H501C	Lazio	Infanzia
177.Mallardi	Giulia Barbara	MLLGBR89L64H096F	Puglia	A012
178.Malvasi	Gaetano	MLVGTN83E20L049N	Puglia	A045
179.MANDORINO	EDOARDO CARLO	MNDDDC93E08A462S	MARCHE	A-027
180.Mangiaracina	Giulia	MNGGLI90A50F061A	Toscana	A022
181.MANUGUERRA	SILVIA	MNGSLV84R49I138T	TOSCANA	AA24
182.Maraldi	Michael	mrlmhl83e03c573q	Emilia-Romagna	A048
183.Marasco	Rossana	MRSRSN97D44D643K	Campania	A022
184.Mariotti	Maria Cristina	MRTMCR85L48D542D	Marche	AAAA
185.MARSICANO	SILVIA	MRSSLV94H65A515W	ABRUZZO	EEEE
186.MARTIMUCCI	ROSAMARIA ELENA	MRTMRM95P47A225P	PUGLIA	A050
187.MARTINI	MARINA	MRTMRN94M51G535J	EMILIA ROMAGNA	AAAA
188.MASI	LETIZIA	MSALTZ73M60D612A	TOSCANA	A022
189.MASIELLO	STEFANIA	MSLSFN92A59L109K	PUGLIA	ADMM
190.MATOCCI	PATRIZIA	MTCPRZ67R58G713T	TOSCANA	A022
191.MAULUCCI	MARIA PINA	MLCMPN80B60D643N	PUGLIA	A050
192.MAZZOLI	GIANMARCO	MZZGMR96L23D704U	MARCHE	A048 E A049
193.MENACORDE	VALERIA	MNCVLR83H64I403A	FRIULI	AAA
194.MENZANO	GAETANO DANIELE	MNZGND85T12D122H	Lazio	A21

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

195.MICCA	SILVIA	MCCSLV89L67G942D	BASILICATA	EEEE
196.MICCIANTUONO	VALERIA	MCCVLR80A59A662J	PUGLIA	EEEE
197.MIGLIORELLI	ROBERTA	MGLRRT78L59F051I	MARCHE	A026
198.Minghetti	Viola	MNGVLI90H67D612I	Toscana	AAAA-EEEE
199.MININNI	ROSA	MNNRSO75E61A225V	PUGLIA	A027
200.MINUZZO	ALICE	MNZLCA95L56A940Q	LOMBARDIA	A048 -A049
201.MOCHI	NICCOLO'	MCHNCL91E20G713B	Toscana	A019, A022
202.MOGGI	ILARIA	MGGLRI82S48D611L	EMILIA ROMAGNA	A047
203.MOLLI	VALENTINA	MLLVNT81H48D600Q	LIGURIA	A060
204.MONTAGNA	CARMELA	MNTCML85S50A893W	PUGLIA	A050
205.MONTE	VINCENZA	MNTVCN89S66L109V	PUGLIA	A022
206.MONTI	MARTINA	MNTMTN93B48D542A	MARCHE	AAAA
207.Morgese	Ilaria	MRGLRI92P49A225S	Puglia	A022
208.MOTTA	AMELIA	MTTMLA71P57F205D	Basilicata	AAAA – EEEE
209.MUCCI	MARIA CATERINA IRENE	MCCMCT76P49D643L	Puglia	EEEE
210.NATELLA	ROSANNA	NTLRNN82S52A717P	CAMPANIA	A022
211.Neroni	Debora	NRNDBR91T48H769F	Marche	EEEE
212.NIRO	ALESSANDRA PIA	NRILSN75P41H926K	PUGLIA	EEEE
213.NOLA	ALESSIA	NLOLSS93H69B429C	LOMBARDIA	EEEE
214.Nuzzi	Daniele	NZZDNL79E05E645E	Puglia	A022
215.Olita	Margherita	LTOMGH80S64L418Y	Basilicata	A018
216.Olivan	Chiara	LVNCHR79L65I138E	Liguria	A022
217.OMINI	SABRINA	MNOSRN71M65C933N	LOMBARDIA	EEEE
218.PACELLA	ANTONietta	PCLNNT66T68I480R	Liguria	EEEE
219.PADULA	ANTONietta	PDLNNT86L67G942U	PUGLIA	A050
220.PADULA	RAFFAELLA	PDLRFL75C46F052J	PUGLIA	ADAA
221.PAGLIA LONGA	MONICA	PGLMNC72T43L049Y	PUGLIA	EEEE AAAA
222.Palagiano	Annarita	PLGNRT75H66L049K	Puglia	AAAA
223.PALERMI	GIANNI	PLRGNN77H19H769T	MARCHE	A048
224.PANARESE	SUSANNA	PNRSNN92T66F257J	LAZIO	A011
225.Panariello	Anna Panariello	PNRNNA79S54F912L	Lombardia	EEEE
226.PANICONI	ALICE	PNCLCA88D48D542P	MARCHE	AAAA
227.Paolillo	Maria Antonietta Filomena	PLLMNT72T71A669V	Puglia	ADEE
228.PAPAPANAGIOTOU	SOFIA	PPPSFO74M49Z115N	TOSCANA	A022 /A012
229.PARRI	PAOLA	PRRPLA79L64H769N	MARCHE	AAAA
230.Pecoraro	Anna	PCRNNA81P70H703E	Emilia Romagna	EEE
231.Pedrazzoni	Anna Rita	PDRNRT68L51F205F	Lombardia	A046
232.PEGOLI	ANNALISA	PGLNLS81R53I158Q	PUGLIA	ADMM
233.PERRUCCI	ROSANNA	PRRRNN74A43A225B	PUGLIA	A021 E ADSS
234.PESCE	AMELIA	PSCMLA84D48D122B	CALABRIA	EEEE
235.PETRELLI	KATIA	PTRKTA90D50E230X	MARCHE	A049
236.PETRONELLA	ANGELA	PTRNGL89M52E223N	PUGLIA	A031
237.PIEROTTI	ROBERTO	PRTRRT64L17G478E	UMBRIA - TOSCANA	B012
238.Pignoloni	Mirko	PGNMRK87S13A462V	Marche	A048
239.Pizzi	Marcello	PZZMCL82S19I480E	Puglia	A054
240.POLETTI	SARA	PLTSRA77T49L833B	TOSCANA	EEEE
241.POLI	LUCA	PLOLCU75L24E715D	TOSCANA	B015
242.Polito	Fiorinda	PLTFND74C68C588T	Toscana	AAAA
243.Porcellini	Rosaria	PRCRSR81B61G942D	Puglia	ADEE
244.PORRELLI	ANTONIA	PRRNTN77M51A662L	PUGLIA	EEEE

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

245.Puccia	Emanuela	PCCMNL87H50L049J	Puglia	A012
246.PULIATTI	FRANCESCA	PLTFNC91A41D612C	TOSCANA	AAAA EEEE
247.Quaranta	Melinda	QRNMND83R65L049I	Puglia	A 50
248.RANALDI	ANNA	RNLNNA71H57C136F	PUGLIA	A012
249.RANELLI	ELISABETTA	RNLLBT85D58A462A	UMBRIA	B011
250.Repetto	Mirko	RPTMRK74A07G197I	Piemonte	A019
251.RICCI	MONICA	RCCMNC91B62B296I	VENETO	AA25
252.RIMONTI	ELISA	RMNLSE94B52G535H	EMILIA ROMAGNA	AAAA
253.RISIO	LETIZIA	RSILTZ80R71L186H	ABRUZZO	EEEE
254.RIVIELLO	MARTINA	RVLMTN90S52B963U	LAZIO	A012
255.ROMANO	FRANCESCA	RMNFNC75H65G535E	EMILIA ROMAGNA	AAAA
256.ROSELLI	DANIELE	RSLDNL68T02D612A	TOSCANA	A012
257.ROSSI	PAOLA	RSSPLA72T65I480F	LIGURIA	A060
258.ROSSON	MICHELA	RSSMHL69T51I480R	LIGURIA	A012
259.Ruberto	Francesca	RBRFNC95S61H926D	Lombardia	A01
260.Rubiero	Mara	RBRMRA71A70H620L	Friuli	AB24
261.RUBINO	ANTONIETTA	RBNNNT79R60A662S	PUGLIA	A022
262.SALVIA	ANTONIO	SLVNTN79P24G942T	CAMPANIA	A-22
263.Sansoni	Elisa	SNSLSE83A66A462Y	Umbria	B011
264.SANTAGAPITA	ANGELICA	SNTNLC81L45E335W	MOLISE	ADEE
265.SANTESE	DAVIDE	SNTDVD98L09E815Q	LOMBARDIA	A048
266.Sardone	Francesca Rita	SRDFNC83A48A662F	Puglia	A050
267.SARETTA	ELENA	SRTLNE75L48L483G	FRIULI	ADSS
268.SASSI	IDA	SSSDIA67E41E335W	MOLISE	ADSS
269.SATIRI	ANNALISA	STRNLS71L66E230A	MARCHE	A027
270.SATTA	ELENA	STTLNE83H50I480V	LIGURIA	EEEE
271.SCALIGINA	RITA	SCLRTI83R41A662N	PUGLIA	EEEE
272.SCAMMACCA	FRANCESCA	SCMFNC74B52E532L	CAMPANIA	A09
273.Sdao	Anna Elisa	SDANLS94A68A662Y	Puglia	A050
274.Selvini	Daniela	SLVDNL66A51I138U	Liguria	A022
275.Serlenga	Luca	SRLLCU89M04D969T	Liguria	A022
276.SETA	NICOLA	STENCL78R17B157N	LOMBARDIA	A001
277.SPADARO	ELEONORA	SPDLNR86T57H163H	Campania	AA24
278.SPATARI	FRANCESCA	SPTFNC88S43D969N	LAZIO	A011
279.Squartecchia	Andrea	SQRNDR77T11G438T	Emilia Romagna	AAAA
280.Stasulli	Michela	STSMHL73L30H926A	puglia	b016
281.STELLA	FIORELLA	STLFL85R71E506W	PUGLIA	B020
282.STIGLIANO	CARLO COSIMO	STGCLC73T30G786I	PUGLIA	A012
283.Stracci	Anna Laura	STRNLR83T46A462S	Marche	ADEE
284.TAIELLA	LILIANA	TLLLLN82C43A089U	SICILIA	ADAA
285.TAMMONE	MARIATERESA	TMMMTR88E54L418V	MOLISE	A022
286.TANCREDI	ANNA LUCIA	TNCNLC80P54H926C	PUGLIA	EEEE
287.TANCREDI	ANTONIO	TNCNTN98P10H926V	PUGLIA	AB56
288.Tarantino	Nancy	TRNNCY89S68A893L	Puglia	A-050
289.TARANTINO	ANNA RITA	TRNNRT72A69E815T	PUGLIA	A031
290.TAVAZZI	FRANCESCA	TVZFNC94B45G535G	EMILIA ROMAGNA	EEEE
291.TERRONE	ETTORE	TRRTTR72B26A669L	PUGLIA	A049
292.TESTAGUZZA	GIORGIA	TSTGRG73H67G535F	EMILIA ROMAGNA	AAAA
293.Togliani	Biancanives	TGLBCN89T61F205K	Liguria	A01
294.Tognon	Elisa	TGNLSE83M66H816O	Friuli	EEEE
295.TOMASELLA	GLORIA	TMSGLR96C46I138Q	LIGURIA	EEEE

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11 - Salerno
tel/fax 089790556 - cell. 3287451985

296.TOSI	EDOARDO	TSODRD96H05C3090	TOSCANA	A012
297.TRICARICO	MARIA	TRCMRA76E45A225V	PUGLIA	EEEE
298.TRIMIGNO	AMALIA	TRMMLA92M43E885F	PUGLIA	EEEE
299.TRIMIGNO	RAFFAELA	TRMRFL81H43E885A	PUGLIA	ADAA
300.USAI	MARCO	SUAMRC83M29D969N	LIGURIA	A012
301.Valentini	Anna Rita	VLNNRT76M63F280Y	Puglia	A012
302.Valocchia	Laura	VLCLRA81L51G478L	Toscana	ADAA
303.VENTURI	CARLOTTA	VNTCLT73M57G713X	TOSCANA	A022
304.VENTURI	CARLO	VNTCRL77B09C573C	EMILIA ROMAGNA	EEEE
305.MARAZZINA	VERONICA	MRZVNC76S46E648P	LOMBARDIA	A001
306.VICHI	ILARIA	VCHLRI92A59I480C	LIGURIA	A022
307.VIGOROSO	SONIA	VGRSNO76D54L049B	PUGLIA	AAAA
308.VITALI	MARTINA	VTLMTN88E52D542N	MARCHE	AAAA
309.ZACCAGNINO	IMMACOLATA	ZCCMCL82S67G942U	BASILICATA	AAAA
310.ZAMBETTA	ENRICA	ZMBNRC83A56A662X	Puglia	ADMM
311.Zanardi	Gian Marco	ZNRGMR65E15F205V	Lombardia	A046
312.ZARATTINI	GIORGIA	ZRTGRG73E55D969Q	LIGURIA	A022
313.ZELLINO	MARIACRISTINA EUGENIA	ZLLMCR82C59B619G	PUGLIA	AAAA
314.ZIANNI	STEFANIA	ZNNSFN87R60A662L	TOSCANA	A022
315.ZUCCO	LORENZA	ZCCLNZ92L45D122K	CALABRIA	EEEE
316.ROSSI	ALESSANDRA	RSSLSN87E66H501U	Puglia	AM56
317.BARONE	MARCO	BRNMRC74D11F839G	PUGLIA	A050
318.CHIARELLO	MARIA FRANCESCA	CHRMFR64P52D044H	PUGLIA	A030
319.Colucci	Assunta	CLCSNT77D69G942Q	Molise	ADSS
320.GIORDANO	MARIA	GRDMRA68S49A225J	PUGLIA	B020
321.Madaio	Antonella	MDANNL94P61A940W	Lombardia	EEEE

RICORRENTI

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente atto, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dall'Avv. Gianfranco NUNZIATA [c.f.: NNZGFR77A27H703L - pec: avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it], del foro di Salerno, con studio in Salerno alla Via Irno n. 11, e con lo stesso tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30 presso Alfredo Placidi.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già M.I.), in persona del ministro pro tempore, legale rappresentante, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 86/a [c.f.: 80185250588], domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato [c.f.: 80224030587 - pec:

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell. 3287451985

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it], presso i cui uffici in Roma siti in Via dei Portoghesi n. 12.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO-DIREZIONE GENERALE [c.f.: 93028190663], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Ulisse Nurzia Aquila; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80062970373], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via de' Castagnoli n. 1 Bologna; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA** [c.f.: 96013630767], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Don Minozzi, 39 Potenza; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80018500829], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Giovanni Fattori, 60 Palermo; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80024770721], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Sigismondo Castromediano, 123 Bari; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80015150271], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede in Via Forte Marghera, 191 Venezia; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80022410486], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Mannelli n. 113 Firenze; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 94094990549], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede al Viale Carlo Manuali, Perugia; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80039860632], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Ponte della Maddalena n. 55 - Napoli; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 97254200153], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Via Polesine, 13 - Milano; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 97036700793], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Lungomare Stefano Pugliese, 259, Catanzaro; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80012550929], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Giudice Guglielmo n. 46, Cagliari; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LAZIO-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 97248840585], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Frangipane 41, Roma; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80007610423], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via XXV Aprile n. 19, Ancona; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA-DIREZIONE GENERALE** [c.f.: 80152500106], in persona del Direttore Generale p.t. e legale rapp. p.t., con sede alla Via Assarotti n. 38 Genova tutti rapp.ti ed

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato [c.f.: 80224030587 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it], presso i cui uffici in Roma siti in Via dei Portoghesi n. 12.

RESISTENTI

Prof.i Nuzzi Vincenziana e Pellicano' Maria Serena.

CONTROINTERESSTATI

-♦-

per l'annullamento - previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie ex art. 55 C.P.A.:

1. degli avvisi diramati dagli Uffici Scolastici Regionali recanti la comunicazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023:

- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 990 del 08.08.2024 - AAAA ;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 45368 del 08.08.2024 - A050 ;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata n. 121 del 12.08.2024 - A022 ;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 34600 del 09.08.2024 - B016 ;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 34613 del 23.08.2024 - B016;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 839 del 09.08.2024 - ADMM;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 1464 del 03.08.2024 - A060;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria n. 648 del 03.08.2024 - AAAA;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 348 del 06.09.2024 - A022;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per Emilia Romagna n. 649 del 06.08.2024 - EEEE;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per Puglia n. 45081 del 09.08.2024 - A48-49;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo n. 10701 del 08.08.2024 B017;
- ✓ USR Emilia Romagna n. 645 del 06.08.2024 A026;
- ✓ USR Liguria del n. 1465 del 02.08.2024 B022;
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 860 del 16.08.2024 - A022;
- ✓ USR Lombardia n. 1469 del 02.08.2024 – A042;
- ✓ USR Lombardia n. 857 del 13.08.2024 – ADSS;
- ✓ USR Piemonte n. 13103 del 07-08-2024 - B020;
- ✓ USR Toscana n. 846 del 12.08.2024 A24;
- ✓ USR Puglia n. 44855 del 08.08.2024 A026;
- ✓ USR Lombardia n. 2362 del 02.08.2024 – B016;
- ✓ USR Marche n. 983 del 08-08-2024 - A049;

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

- ✓ USR Liguria n. 1472 del 05.08.2024 – A022;
- ✓ USR Calabria n. 45138 del 09.08.2024 B06;
- ✓ USR Puglia n. 45181. del 09.08.2024 A022;
- ✓ USR Liguria n. 1462 del 02.08.2024 A046;
- ✓ USR Lazio n. 1488 del 07.08.2024 A026;
- ✓ USR Campania 57754 del 25.09.2024 A022;
- ✓ USR Lombardia 2530 del 12.08.2024 Adss;
- ✓ USR Molise 121.12-08-2024;
- ✓ USR Umbria 632-del-05.09.24 A050;
- ✓ USR Piemonte 13116 del 07.08.2024 B023;
- ✓ USR Puglia 44859.08-08-2024 B017;
- ✓ USR Toscana 858.14-08-2024 A12;
- ✓ USR Marche 1022.12-08-2024 A027;
- ✓ USR Emilia Romagna 1003.10-08-2024 A048;
- ✓ USR Marche 1003.10-08-2024 A048;
- ✓ USR Lombardia 1457.02-08-2024 A001;
- ✓ USR Puglia n. 44979.08-08-2024 B020;
- ✓ USR Lazio 1500.08-08-2024 A012;
- ✓ USR Piemonte 1461.02-08-2024 A019;
- ✓ USR Liguria n. 1467.02-08-2024 AAAA;
- ✓ USR Liguria n. 1468.02-08-2024 EEEE;
- ✓ USR Friuli n. 12368.09-08-2024 AAAA;
- ✓ USR Emilia n. 657.06-08-2024 AAAA;
- ✓ USR Emilia n. 656.06-08-2024 EEEE;
- ✓ USR Toscana 842.09-08-2024 AAAA;
- ✓ USR Campania 50464.21-08-2024 ADMM;
- ✓ USR Calabria 22455.13-08-2024 AAAA;
- ✓ USR Marche 985.08-08-2024 ADEE ;
- ✓ USR Abruzzo ADEE 985 del 08.08.2023;
- ✓ USR Puglia 33959.07-08-2024 ADAA;
- ✓ USR Campania 59399.02-10-2024 A063;
- ✓ USR Basilicata 44977.08-08-2024 AM 56 [cfr. all. 1].

2. Del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 (**art. 9**) con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto il "Concorso

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell.3287451985

per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205", nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo solo dei vincitori della procedura in oggetto nonché la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e il mancato riconoscimenti dell'abilitazione;

3. Del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 2576 del 06.12.2023 (**art. 9**) con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206", nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo solo dei vincitori della procedura in oggetto nonché la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e il mancato riconoscimenti dell'abilitazione;

4. Del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.12.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.01.2024, recante autorizzazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'a.s. 2023/24, ad integrazione dell'autorizzazione già rilasciata con D.P.C.M. del 03.08.2023, all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, nella parte in cui prevede un ampliamento della ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti già risultati idonei all'esito delle procedure concorsuali indette con D.D. M.I.U.R. n. 498/2020 e n. 499/2020;

5. Del Decreto del Direttore Generale prot. n. 77 del 17.01.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con riferimento alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2576 del 06.12.2023, ha decretato la rideterminazione del contingente dei posti messi a concorso, nella misura da n. 9.641 a n. 15.340 posti per la scuola dell'infanzia e primaria, ampliando ulteriormente la ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti odierni ricorrenti, quali già vincitori dei concorsi ordinari docenti indetti nel 2020;

6. Del Decreto del Direttore Generale prot. n. 78 del 17.01.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con riferimento alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 06.12.2023, ha decretato la rideterminazione del contingente dei posti messi a concorso, nella misura da n. 20.575 a n. 29.314 posti per la scuola secondaria di I e II grado, ampliando ulteriormente la ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti odierni ricorrenti, quali già vincitori dei concorsi ordinari docenti indetti nel 2020;

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell. 3287451985

7. Per quel che occorrer possa, del Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte lesiva per i ricorrenti;
8. Per quel che occorrer possa, del Decreto ministeriale n. 206 del 26.10.2023 recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte lesiva per i ricorrenti;
9. Del DPCM del 05.07.2024, autorizzazione Ministero dell'Istruzione e del Merito ad avviare procedure selettive di 2.870 unità di personale.
10. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti.

-♦-

PER IL RICONOSCIMENTO

-♦-

del diritto degli istanti: ad essere **inseriti** in coda, idonei non vincitori nelle graduatorie finali dei concorsi indetti con D.D. n. 2575 e 2576 del 2023 al fine di ottenere il loro scorrimento; ad ottenere l'obbligo di **pubblicare** l'intera Graduatoria di Merito, includendo anche i docenti 'idonei'; il **riconoscimento** del valore abilitante del superamento del concorso,

FATTO

1. **con il concorso Pnrr 2023** (Ddg. n. 2575/23 per la scuola secondaria e Ddg. n. 2576/23 per infanzia e primaria) veniva stabilito che i candidati pur superando il voto minimo fissato a 70 centesimi, erano **considerati idonei ma senza essere inseriti nelle graduatorie di merito per le immissioni in ruolo a.s. 2024/25**; in queste graduatorie, infatti, sono stati collocati solo i candidati collocati nel numero dei posti messi a concorso (art. 9 – comma 1);
2. il concorso PNRR 2023 si è articolato in: prova scritta: superata con un punteggio minimo di 70/100; prova orale: superata con un punteggio minimo di 70/100 [nel caso di

A V V O C A T O
Gianfranco Nunziata

patrocinio in Cassazione

Via Irno n.11- Salerno
tel/fax 089790556 - cell. 3287451985

svolgimento anche della prova pratica, il voto è scaturito dalla media aritmetica tra i voti conseguiti nel colloquio (max 100 punti) e nella prova pratica (max 100 punti); anche in tal caso, la prova è stata superata con un punteggio minimo di 70/100] valutazione titoli: massimo 50 punti;

3. i suddetti Bandi sono stati adottati nell'ambito della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione;

4. la graduatoria di merito è stata costituita dai soli vincitori e il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi è stato pari a 250 punti (100 p. prova scritta + 100 p. prova orale + 50 p. titoli); le GM sono state integrate, in caso di successive rinunce al ruolo, con i candidati che hanno superato le prove con i punteggi minimi previsti e sopra indicati; è **mancata** però la pubblicazione di un elenco graduato;

5. pertanto, il predetto concorso **non ha previsto la possibilità dello scorrimento della graduatoria** degli idonei, i quali dovranno rifare il prossimo concorso “già superato” per ottenere l'immissione in ruolo;

6. **la graduatoria degli idonei non è stata pubblicata** e ciò ha comportato la lesione del diritto di coloro che, pur avendo dimostrato le loro capacità all'insegnamento, superando entrambe le prove previste con un punteggio positivo - per ognuna - di almeno 70/100, si sono ritrovati a non avere contezza della propria posizione;

7. inoltre i partecipanti della **scuola secondaria** - che hanno raggiunto l'idoneità all'insegnamento - **non hanno avuto** il riconoscimento neanche dell'**abilitazione**.

-♦-

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti impugnano i suindicati provvedimenti per i seguenti

MOTIVI

-♦-

1. **OBBLIGO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE VIGENTI AD ESAURIMENTO RISPETTO ALL'INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. - VIOLAZIONE L. 160 DEL 27.12.2019 - VIOLAZIONE DEL D. L.VO 30 MARZO 2001, N. 165 - CARENZA DI**

MOTIVAZIONE. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ

I ricorrenti lamentano il diritto all'inclusione nella graduatoria di merito del concorso e alla qualificazione della propria posizione in ragione del punteggio utile conseguito almeno pari a 70/100 e all'accertamento della natura a scorrimento e ad esaurimento della graduatoria stessa proprio come per le precedenti tornate concorsuali.

Pertanto, i ricorrenti sono candidati idonei ma non vincitori, avendo raggiunto la sufficienza a tutte le prove.

Ebbene, lo scorrimento di graduatoria, attivabile nei limiti di una graduatoria valida, è l'istituto giuridico che dà la possibilità alle Pubbliche Amministrazioni di attingere personale da immettere negli organici mediante interpello nei confronti degli idonei, non risultati vincitori in una selezione pubblica con evidente risparmio di spesa e celerità nella procedura di acquisizione del personale da prendere alle dipendenze.

D'altronde, lo scorrimento della graduatoria è modalità ritenuta prioritaria anche dalla ordinanza Cass., Sez. lav., n. 2316/2020.

Di conseguenza, la decisione della Pubblica Amministrazione di coprire un posto vacante ricorrendo allo scorrimento di una graduatoria vigente deve ritenersi equiparata all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale e, in particolare, di quella che ha dato luogo alla formazione della graduatoria. Vanno tuttavia considerati i requisiti di validità vigenti al momento della decisione di scorrimento.

Il meccanismo dello scorrimento, per le ipotesi delle rinunce all'immissione in ruolo, e la previsione della vigenza ultrannuale in caso di mancata assunzione di tutti i vincitori rendono la graduatoria senza dubbio valida per due anni, come qualunque graduatoria approvata all'esito di qualsivoglia procedura concorsuale pubblica e legittima l'interesse alla sua trasformazione in graduatoria a scorrimento degli idonei. Tanto, anche in ragione della natura estremamente selettiva della procedura, di per sé contrastante con i principi che disciplinano l'accesso al pubblico impiego ex art. 97 Cost. (efficienza, trasparenza economicità e buon andamento della p.a.), considerando il bilanciamento e la ponderazione degli interessi contrapposti: da un lato l'interesse della p.a. ad assumere i più capaci e i più meritevoli per concorso, dall'altro la legittima aspettativa dei meritevoli e capaci che abbiano superato il punteggio di accesso alla graduatoria a non svolgere indefinite e plurime prove in altrettante procedure concorsuali, vedendo così gravemente svilita la propria dignità, con un inutile appesantimento della stessa efficienza amministrativa.

L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. 97 Cost. La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.

Dunque, nel caso di specie, non mettere in coda gli idonei è illogico e contraddittorio. D'altronde, è un dato di fatto che la graduatoria degli idonei, benché non vincitori, in molte regioni sia stata usata per le convocazioni a seguito della rinuncia dei vincitori; ragion per cui è interesse e diritto delle docenti e dei docenti conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova.

In sostanza, la preferenza legislativa nei confronti dello scorrimento può essere superata unicamente qualora la scelta di un nuovo concorso sia sostenuta da adeguata motivazione che, in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 1, legge n. 241/1990, indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione di non utilizzare a graduatoria il cui scorrimento non presenta impedimenti normativi. In questi casi l'obbligo di motivazione assume rilievo preponderante soprattutto se si tiene conto che le scelte amministrative proiettano i loro effetti nella sfera giuridica dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie che, per tale qualità, sono portatori di interessi meritevoli di tutela. Va rilevato che la motivazione non deve limitarsi a riprodurre sterili forme di stile, prive di contenuto concreto o risolversi nel semplice richiamo al dettato legislativo senza far riferimento ad elementi o fatti specifici e precisi. Al contrario, essa deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, consentendo la ricostruzione dell'iter logico motivazionale-giuridico in base al quale l'Amministrazione ha adottato la determinazione finale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria.

L'ordinamento attuale afferma, quindi, una generale propensione per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso [*Consiglio di Stato*, 23 giugno 2020, n. 4013].

Per di più, per quanto concerne la validità delle graduatorie, ai fini dello scorrimento delle graduatorie, occorre tenere presente che la legge di bilancio per l'anno 2020, del 27 dicembre 2019, n. 160 è intervenuta specificamente modificando l'art. 35, comma 5-ter del TUPI (acronimo di Testo Unico sul Pubblico Impiego), approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificando la precedente vigenza che era di "tre anni dalla data di pubblicazione" ha stabilito

che "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.

Ancora, il Consiglio di Stato (sentenza n. 7780/2022), ha ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d'esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011 della quale la sezione ne ribadisce i principi. Secondo l'Adunanza *«l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso»*. Inoltre, il Collegio evidenzia che, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione; tuttavia vi sono casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante nuove procedure concorsuali anziché attraverso lo scorrimento di graduatorie preesistenti risulta pienamente giustificabile con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. Tra questi può acquistare rilievo: *"l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace con particolare riguardo alle prove d'esame e ai requisiti di partecipazione o anche la valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria"*.

Perciò è del tutto evidente che l'ordinamento attuale affermi un **generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti**, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

La più recente disciplina del pubblico impiego (a partire dall'art. 35, comma 5-ter, D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego), del resto, individua nello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e ne rafforza il ruolo di **modalità ordinaria di provvista del personale**, in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle Amministrazioni per la gestione delle procedure selettive. All'Amministrazione che voglia determinarsi diversamente si impone dunque un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria.

Dunque, **lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione** e richiede un'apposita e approfondita motivazione.

Il fatto che, invero, la procedura sia straordinaria e che sia stata espletata in tempi brevi compatibili con le necessità dell'immissione in ruolo per contingenti, non significa che debbano essere violate e/o degenerate le regole che presiedono la formazione della graduatoria non essendoci ragioni di pubblico interesse superiori tali da comprimere il diritto alla graduazione della propria posizione a fronte di una procedura concorsuale per nulla differente dalle altre procedure concorsuali per selettività e accesso alla procedura stessa.

Tanto anche in ragione degli sbarramenti che hanno già caratterizzato la prova e dunque la sua strutturale selettività.

In conclusione, lo scorrimento della graduatoria dovrebbe quindi essere la regola (come tra l'altro emerge dall'*articolo 35, comma 5-ter, del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001*).

-♦-

2. SULLA MANCATA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO GRADUATO DEGLI IDONEI AL CONCORSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 D.LGS. N. 33/2013 - VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 165/2001 - VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 3 DEL 1957 - VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ

La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori mal si concilia con il principio di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A., infatti, una Graduatoria di Merito composta solo e soltanto di vincitori pari al numero dei posti messi a concorso non fornisce una trasparenza effettiva, che è assicurata se è dato modo di consultare una GM complessiva di tutti i partecipanti che hanno superato le prove e per i quali siano stati valutati i titoli, in modo da rendere consapevoli tutti i candidati di come la Commissione sia arrivata a stilare la GM dei vincitori.

L'art. 9 comma 1 dei bandi prevede che: *"(...) La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto*

ministeriale".

Questo significa che solo coloro che sono rientrati nei limiti dei posti messi a bando (c.d. vincitori) sono stati **inseriti nella graduatoria di merito** e, conseguentemente, hanno avuto diritto all'**immissione in ruolo**.

Gli obblighi di pubblicità delle graduatorie concorsuali sono previsti dal legislatore per finalità di tutela generale del principio di trasparenza allo scopo di favorire forme "diffuse" di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 D.Lgs. n. 33/2013), come statuito dalla sentenza del TAR Liguria-Genova n. 203/2022.

La pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori è conforme all'art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria.

In tema di reclutamento del personale, l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce in maniera evidente che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, al principio della adeguata pubblicità della selezione e a modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento.

La menzionata disposizione va inquadrata anche alla luce delle norme contenute nell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, a tenore del quale «la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

La norma, d'altronde, ossequia i precetti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione contemplate all'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, secondo cui le PA assicurano i livelli essenziali di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti (secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali), con particolare riferimento a quelli relativi ai concorsi e alle prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Per quanto detto, pertanto, nella fase di definizione della graduatoria finale di una procedura concorsuale si rende necessario operare, ai fini della pubblicazione, un adeguato bilanciamento tra le esigenze di pubblicità e trasparenza e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, riservando un'attenzione particolareggiata al diritto alla riservatezza e al diritto alla

protezione dei dati personali. Il tutto applicando scrupolosamente le norme del d.P.R. n. 487/1994, così come recentemente novellato.

Per una puntuale ricognizione delle disposizioni che disciplinano la fase finale di un concorso pubblico è necessario partire dall'archetipo normativo contenuto nel d.P.R. n. 3 del 1957, *Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli Impiegati Civili dello Stato*. L'art. 7 prevede, infatti, che «*espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato*». Successivamente il dirigente competente, con proprio atto, riconosce la regolarità del procedimento, approva la stessa e dichiara i vincitori della pubblica selezione. Il terzo comma stabilisce, poi, che «*la graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate [...]. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso [...]. Dalla data della pubblicazione [...] decorre il termine per le eventuali impugnative*».

A legislazione vigente sono, poi, le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 487/1994, come recentemente modificato dal d.P.R. n. 82/2023, recante il *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*, a rappresentare la fonte normativa secondaria di riferimento.

A rigore dell'art. 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica «*le graduatorie dei concorsi (...), sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa*».

Essendo stata eliso, rispetto alla previgente versione della norma, il sostantivo maschile «*vincitori*», è del tutto evidente che la disposizione faccia riferimento alla graduatoria nella sua totalità; comprendendo, quindi, sia coloro i quali abbiano ottenuto i posti messi a concorso e sia gli idonei alla procedura concorsuale, il cui numero è variabile in applicazione del comma 5-ter dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

La trasparenza dell'azione amministrativa costituisce uno dei pilastri fondamentali dell'agire della Pubblica Amministrazione. Tale trasparenza, intesa come l'accessibilità completa ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, mira a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sull'adempimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma deve anche essere integrata con i principi di correttezza e buona fede.

In conclusione, il comportamento dell'Amministrazione risulta essere illogico e contraddittorio, in quanto la graduatoria degli idonei, benché non vincitori, in molte regioni è

stata usata per le convocazioni a seguito della rinuncia dei vincitori, ragion per cui è interesse e diritto delle docenti e dei docenti conoscere la propria posizione nell'elenco graduato degli idonei, considerando oltretutto il buon esito della prova.

A parere di codesta difesa, in merito agli idonei non vincitori, gli stessi potrebbero essere assunti dall'amministrazione in caso di scorrimento graduatoria, pertanto è doveroso rendere pubblica la loro identità.

-♦-

3. SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE PER GLI IDONEI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. - VIOLAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE, 2013/55/UE, RECEPITE CON D.LGS 206/2007 - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ

I requisiti di accesso sono così definiti dal bando all'art. 4 sono: laurea + abilitazione; laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 oppure laurea + 3 anni di insegnamento prestati negli ultimi 5 anni. I partecipanti della scuola secondaria che "hanno ottenuto l'idoneità" all'insegnamento non hanno avuto il riconoscimento dell'abilitazione.

Quindi, si è assistito a un concorso ordinario **che non ha previsto il riconoscimento dell'abilitazione** all'insegnamento e l'inserimento in graduatoria di merito per **i candidati che hanno superato tutte le prove** previste dai concorsi.

Pertanto, è da ritenersi del tutto **contraddittorio, illogico ed irragionevole** il bando impugnato visto che da un lato sono ammessi a partecipare "laurea + abilitazione; laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 oppure laurea + 3 anni di insegnamento prestati negli ultimi 5 anni," (art. 4 del bando) mentre dall'altro però si consente che solo i vincitori nominati a tempo indeterminato conseguano "il titolo di abilitazione all'insegnamento" (art. 13, comma 3 del bando).

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Orbene, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU oppure dell'abilitazione oppure dei tre anni di servizio per la partecipazione al concorso "corrisponde ad avere l'abilitazione", è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione/24 CFU/tre anni di servizio. Pertanto, non vi può essere

discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l'abilitazione. Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto del ricorrente ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22.03.2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU disponendo per l'appunto che: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare".*

Il G.A., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda – con ordinanza del 21 febbraio – ha consentito alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva di carattere straordinario. Ciò è avvenuto alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, nonché in applicazione del principio del *favor participationis*, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, in virtù dei quali l'On.le Giudicante ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale.

Inoltre, sul punto si richiama **una recente pronuncia del Consiglio di Stato**, che, **aderendo all'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Giustizia, ha sostanzialmente equiparato il conseguimento dell'abilitazione allo svolgimento dell'insegnamento per un periodo superiore al triennio**. Il Consiglio di Stato sostiene che **"...l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte**

di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo)” e che **“Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”** (cfr. *pronuncia n. 4167/20*).

Alla luce delle superiori considerazioni, ne consegue una palese disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Inoltre, è anche palese la violazione Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007. Infatti, la condotta serbata dall'amministrazione statale si appalesa illegittima, discriminatoria e contraria alla normativa comunitaria. Difatti, la tabella di valutazione dei titoli, allegata all'ordinanza ministeriale n. 60/020, e gli atti presupposti di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, devono essere altresì disapplicati poiché in aperto contrasto con il diritto dell'Unione Europea che non richiede un ulteriore titolo abilitativo oltre il titolo di studio ai fini dell'accesso alla professione. La direttiva 2005/36/CE (che regola il sistema generale delle professioni) ed il relativo decreto di attuazione (D.lgs 206/2007, ed il D.lgs 15/2016) prevedono il possesso di sola idonea “qualifica professionale” al fine di esercitare una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano. I titoli conseguiti nel nostro Paese rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”. I termini abilitazione e/o idoneità non rientrano nelle definizioni adottate dalla direttiva o dal decreto attuativo, pertanto, tali termini devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione “qualifica professionale”. Con il D.M. 39/1998, il Miur ha definito gli elenchi dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione docente nelle rispettive classi di concorso, pertanto, tali titoli sono idonei e sufficienti per l'esercizio della professione docente.

Ciò è tanto più vero se si considera che è lo stesso art. 1 comma 79, della L. 107/2015 a ribadire l'assoluta irrilevanza dell'abilitazione ai fini dell'insegnamento, stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti sprovvisti del titolo di abilitazione.



4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST - CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ

Il mancato accoglimento delle richieste dei ricorrenti, oltre a configurare un grave e irreparabile pregiudizio alla formazione professionale, comporterebbe una gravissima violazione dei principi cardine della Pubblica Amministrazione, tra cui quello c.d. del legittimo affidamento che la medesima ha riposto nell’attività amministrativa la quale le ha permesso sinora di sostituire – a mezzo convocazioni per supplenze – i docenti titolari assenti.

Quindi, è palese la violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello Stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34). Principi generali che devono informare l’operato dell’Amministrazione e che generano nel privato un legittimo affidamento, discendendone che: *“il dovere della p.a. di operare in modo chiaro e lineare e di rispettare le situazione consolidate di legittimo affidamento costituisce principio dell’azione amministrativa le cui radici si fanno sempre più robuste; nel diritto pubblico, la teorizzazione dei limiti del potere amministrativo in funzione protettiva dell’affidamento del cittadino è storicamente comparso quale fattore di bilanciamento tra l’intensità dell’interesse pubblico e quello dell’interesse privato meritevole di considerazione per il fatto di trarre scaturigine da un precedente atto dell’amministrazione”* (T.A.R. Milano, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 291).



ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE



I motivi addotti fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave e irreparabile che potrebbero subire i ricorrenti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione o comunque consente l’adozione di una misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Quindi, in via cautelare si chiede la sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza al fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, è opportuno sottoporre all’attenzione dell’On.le Tribunale adito l’esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza, in quanto il danno

grave ed irreparabile che scaturirebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa* ed emerge *ictu oculi* anche considerando il pregiudizio subito alle carriere e professionalità degli istanti. Inoltre, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe ai ricorrenti di programmare scelte di vita. Questi ultimi, d'altronde, nonostante la loro esperienza pregressa e la loro situazione meritevole di tutela, non potrebbero partecipare al concorso, unica occasione per migliorare la loro professionalità e diventare dirigente scolastico.

Dunque, sussiste nella fattispecie il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito ovvero il pericolo da infruttuosità pratica relativa del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del giudizio ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento degli interessi dei ricorrenti e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a loro favorevole. Infatti, l'accoglimento del merito del ricorso, senza la preventiva sospensione del provvedimento comporterebbe una farraginosa azione ripristinatoria *ex post* successiva al giudizio a cognizione piena, la quale potrebbe involgere la posizione degli altri candidati partecipanti.

Inoltre, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare ai resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità non pregiudicherebbe in alcun modo il regolare svolgimento del concorso.

Pertanto, all'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva i ricorrenti alle prove scritte.

-♦-

P.Q.M.

1. **annullare**, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie ex art. 55 c.p.a., gli atti impugnati ed in particolare:

- **in via cautelare**, disporre il riconoscimento del diritto degli istanti – idonei al concorso - ad essere: inseriti in coda della graduatoria di merito, ad ottenere la pubblicazione della graduatoria degli idonei e al riconoscimento dell'abilitazione;
- **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi tutti dedotti eventualmente annullando e disapplicando le norme nazionali e, comunque, condannando l'Amministrazione intimata al risarcimento del danno cagionato agli istanti in forma specifica, attraverso il riconoscimento del diritto degli istanti, all'ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici e/o in subordine, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., previo accordo con l'Amministrazione resistente, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di

causa;

2. con riserva di proporre motivi aggiunti, in ogni caso, **condannare** la convenuta Amministrazione al pagamento del compenso professionale, delle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato, da liquidarsi al procuratore antistatario.

-♦-

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 63 e 65 C.P.A.

-♦-

Si chiede all'On.le Collegio adito di disporre, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 63 e 65 c.p.a., di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Nello specifico si chiede l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il predetto concorso per Dirigenti Scolastici, con riserva espressa di motivi aggiunti.

-♦-

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego e che il pagamento del contributo unificato ammonta ad € 325,00.

-♦-

Si allegano mediante deposito in cancelleria, i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Salvis iuribus. Salerno/Roma, lì 30.10.2024

Avv. Gianfranco Nunziata

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18.10.2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24.12.2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Gianfranco Nunziata

RELATA DI NOTIFICA

DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C. (come modificato dal D. Lgs. 149/2022)

Il sottoscritto Avv. Gianfranco Nunziata quale procuratore di Achilli M. + altri dichiara che i destinatari non sono soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici registri e non si sono avvalsi della facoltà di eleggere domicilio digitale ai sensi degli artt. 3-bis, comma 1-bis, e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 nel pubblico elenco delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 6 quater del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

Avv. Gianfranco Nunziata

- Nuzzi Vincenziana residente alla Via Vallicelle n. 10 Moliterno (Potenza.

- Pellicano' Maria Serena Via E. Teodoro Moneta n. 50/E Milano